Fondazione Torino Wireless - Torino

Bando tematico "Tecnologie smart" della Fondazione Torino Wireless per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico da realizzarsi nella Regione Piemonte.

INDICE

ARTICOLO 1. STAZIONE APPALTANTE
ARTICOLO 2. RIFERIMENTI NORMATIVI
ARTICOLO 3. DEFINIZIONI
ARTICOLO 4. FINALITA' E OGGETTO DELL'INTERVENTO
ARTICOLO 5. INIZIATIVE AMMISSIBILI
ARTICOLO 6. DOTAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 7. SETTORI ECONOMICI NON AMMISSIBILI
ARTICOLO 8. SOGGETTI BENEFICIARI
ARTICOLO 9. AMBITO TERRITORIALE
ARTICOLO 10. DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI
ARTICOLO 11. COSTI AMMISSIBILI
ARTICOLO 12. FORMA ED INTENSITA' DELL'AIUTO
ARTICOLO 13. MODALITA' DI EROGAZIONE
ARTICOLO 14. CRITERI DI VALUTAZIONE
ARTICOLO 15. REGOLE SUL CUMULO
ARTICOLO 16. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
ARTICOLO 17. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
ARTICOLO 18. PROCEDURA D'ISTRUTTORIA
ARTICOLO 19. REVOCA DELL'AIUTO
ARTICOLO 20. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
ARTICOLO 21. VARIAZIONI
ARTICOLO 22. PROCEDIMENTO DI REVOCA
ARTICOLO 23. RINVIO
ARTICOLO 24. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO
ARTICOLO 25. MISURE DI SALVAGUARDIA
ARTICOLO 26. INFORMAZIONI E CONTATTI
ARTICOLO 27. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 196/2003

ART. 1
Stazione appaltante

1. Il soggetto deputato della gestione del presente procedimento pubblico, nonché dell'erogazione successiva delle agevolazioni alle imprese è la Fondazione Torino Wireless, organo di governance del primo Distretto Tecnologico italiano promosso, tra gli altri, dal MIUR e dalla Regione Piemonte nel settore dell'Information and Communication Technology, con la finalità di sostenere, direttamente e tramite partner associati, la crescita di competenze del Distretto Piemontese dell'ICT, e conseguentemente di attivare una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, nonché di promozione dell'insediamento e della crescita di nuove iniziative imprenditoriali e di accelerazione delle imprese esistenti, ICT e che utilizzano l'ICT come elemento di competitività.

ART. 2
Riferimenti normativi

1. Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione adottata con comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, in vigore dal 1 Gennaio 2007 (nel seguito "Disciplina").
2. Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 06 Agosto 2008 pubblicato in GUUE L 214/3 del 9.8.2008 (nel seguito "Regolamento").
3. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati in GUUE C 54/08 del 4.3.2006.
4. Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione pubblicati in GUUE L 291/11 del 21.10.2006 .
5. Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese pubblicata in GUUE L 124/36 del 20.5.2003.
6. Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/4/2005 pubblicato in GU N. 238 del 12/10/2005 in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.
7. Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) in GUUE C14 del 19 Gennaio 2008, pag.6 .
8. Regime di aiuto N 302/2007, notificato alla Commissione U.E. a cura dello Stato italiano ed approvato da quest'ultima con decisione C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007, come regolamentato dal decreto 27 marzo 2008, n. 87 "Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (GURI 20 maggio 2008, n. 117) e dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (M.I.S.E) 27 giugno 2008, n. 4390 Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal M.I.S.E dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (GURI 4 luglio 2008, n 155).
9. Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE C 244 del 1.10.2004 .

ART. 3
Definizioni

1. Si riportano nel seguito alcune definizioni, riportate dalla Disciplina e dal Regolamento, ritenute di potenziale interesse per i soggetti partecipanti:

- "aiuti": qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti alla sezione 2, articolo 87, comma 1 del Trattato.

- “regime di aiuti”: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.
- “intensità di aiuto”: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- “numero di dipendenti”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.
- “microimpresa”: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- “piccola impresa”: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che non rientra nella definizione di microimpresa.
- “media impresa”: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro e che non rientra nella definizione né di microimpresa, né di piccola impresa.
- “grande impresa”: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa.
- “organismo di ricerca”: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
- “ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- “sviluppo sperimentale”: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili nello sviluppo sperimentale gli aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende infine le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

- “Costi ammissibili”: sono le tipologie di costo ritenute formalmente ammesse dal Bando, secondo le specificazioni riportate in Articolo 11.
- “Costi o spese agevolabili”: sono i costi ammissibili delle attività di un progetto, valutate positivamente dalla procedura d’istruttoria (Articolo 18 comma 5) per l’accesso al finanziamento

ART. 4
Finalità e oggetto dell’intervento

1. Con il presente Bando si intende rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale, stimolando le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese, rafforzando i rapporti tra gli attori del sistema regionale della ricerca e promuovendo la ricaduta industriale e tecnologica sul tessuto produttivo.
2. Le tematiche oggetto dell’intervento sono state scelte in modo da garantire che i progetti presentati dalle imprese siano coerenti con gli obiettivi della politica di sviluppo regionale e rispondano alle linee strategiche del Piano per la Competitività 2011-2015.
3. Tali finalità vengono perseguite mediante il sostegno finanziario ad iniziative mirate all’introduzione di innovazioni (di prodotto, di processo, nei servizi, nelle soluzioni, ecc.) che consistano in attività di “Ricerca Industriale” e/o di “Sviluppo sperimentale”, come definite all’Art. 3 e afferenti alle Aree Tematiche riportate nel successivo Art. 5

ART. 5
Iniziative ammissibili

1. Le iniziative ammissibili sono raggruppate in due Aree Tematiche di intervento e possono afferire, per ogni proposta progettuale, ad uno o più dei Temi sotto riportati, all’interno della stessa Area.
2. Ciascuna proposta progettuale deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
- realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare l’efficacia del servizio/tecnologia e dei sistemi e applicazioni messi a punto;
- validazione delle prestazioni ottenibili;
- valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili;
- valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi/benefici.

3. Aree Tematiche di intervento e specifici temi di interesse:

AREA 1 – ICT PER SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE / SMART & DIGITAL FACTORIES

Applicazione di tecnologie ICT ai Sistemi di produzione per migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l’operatore umano, la qualità del processo produttivo, la sicurezza e la sostenibilità.

Contesto

Le aree di ricerca descritte nel Contesto hanno un’estensione più generale e più ampia degli specifici Temi ritenuti ammissibili nel Bando in oggetto. Vengono qui riportate solo come riferimento conoscitivo dell’area di problema.

Le iniziative di Ricerca sul tema delle “Factories of the Future” per lo sviluppo pre-competitivo di nuovi sistemi di produzione e di manifattura sono una parte rilevante dell’European Economic Recovery Plan lanciato nel 2008 dalla Commissione Europea per rispondere alla crisi economica globale.

Lo sviluppo di una nuova concezione e di un nuovo modello di fabbrica è da più parti ritenuto una delle componenti fondamentali per il futuro del manifatturiero competitivo e sostenibile. La

fabbrica del futuro dovrà essere caratterizzata da sistemi di produzione aventi la capacità di garantire efficienza, prestazioni elevate e robustezza, con il vincolo di elevate varianti di prodotto e volumi produttivi variabili. Occorre immaginare la "Fabbrica del Futuro" come pensata e realizzata secondo una filosofia di tipo "smart" e flessibile, che renda possibili, semplici ed intuitive operazioni.
I nuovi sistemi di produzione e manifattura cui si riferisce lo scenario di Factory of the Future mirano allo sviluppo strategico di successo di tecnologie ad alto valore aggiunto, focalizzato su quattro aree di ricerca:
A. manifatturiero sostenibile: sistemi e macchine di produzione silenziose, pulite, sicure, eco-sostenibili;
B. ICT per un manifatturiero intelligente: macchine intelligenti capaci d'interagire con operatori, linee di produzione intelligenti con auto-monitoraggio e correzione;
C. alte prestazioni del manifatturiero: alta qualità, efficienza e processi adattativi;
D. nuovi materiali per il manifatturiero: riduzione di peso, alta funzionalità dei nuovi materiali e integrazione micro-nano.
Il contesto di riferimento per l'applicazione delle tecnologie ICT è quello relativo al precedente punto B, dedicato al manifatturiero intelligente.
Secondo la Strategic Multi-annual Roadmap dell'EFFRA (European Factory of the Future Research Association), le tecnologie ICT integrate nei sistemi di produzione avranno impatto sullo sviluppo di tre diversi modelli di factory:
- Smart Factories, in cui le tecnologie ICT sono orientate a rendere i sistemi ed i processi produttivi più flessibili e veloci, "customizzabili" e più facilmente utilizzabili dall'operatore umano. Includono controlli automatici del processo, sistemi basati su sensori intelligenti, ottimizzazione dei processi, robotica e soluzioni/strumenti per un manifatturiero più sostenibile (riduzione di costi, consumi energetici e incidentalità);
- Virtual Factories, in cui le tecnologie ICT sono orientate al 'Value creation from global networked operations' attraverso la gestione integrata dell'intera catena produttiva diffusa su scala geografica, il rapporto prodotto-servizio e la gestione di asset distribuiti sul territorio;
- Digital Factories, in cui le tecnologie ICT sono orientate alla migliore comprensione e progettazione dei sistemi manifatturieri e a una migliore gestione del ciclo di vita del prodotto. Ciò attraverso simulazione, modellizzazione e gestione della conoscenza dalla concezione del prodotto fino al mantenimento e al dissassemblaggio/riciclo del prodotto stesso.
Con riferimento ai modelli di Smart Factories e di Digital Factories, nel seguito sono evidenziati i temi ritenuti più significativi e ai quali devono indirizzarsi le proposte in risposta al presente Bando.

<u>Temi di interesse per l'Area 1</u>
Tema 1.1 - Interazione con sistemi robotizzati, sistemi di visione e di realtà aumentata: miglioramento nella "user-friendliness", nell'ergonomia e nella possibilità di lavorare in sicurezza.
Possibili risultati attesi:
- nuove modalità di interazione del sistema con l'operatore e con l'ambiente (attraverso la visione, la voce, l'esperienza tattile, la sensoristica, ...)
- applicazione di tecniche di realtà aumentata per facilitare l'operatività e l'interazione tra l'uomo ed il sistema di produzione
- riconoscimento e monitoraggio degli oggetti presenti nell'area di lavoro, tramite ad es. l'impiego di codici a barre di nuova generazione (es. olografici, "bokode"[1]) e/o di sistemi di visione, e applicazione di tecniche di "sensor fusion"

[1] Da Wikipedia: Un bokode è un tipo di codice a barre bidimensionale a matrice (o data tag) che contiene migliaia di informazioni in più rispetto a un normale codice a barre. Il termine bokode deriva dall'unione delle parole bokeh e barcode (codice a barre). La tecnologia bokode è stata sviluppata da un gruppo del MIT Media Lab, e presentata a New Orleans nel 2009 http://web.media.mit.edu/~ankit/bokode/

- integrazione dei sistemi SCADA[2] (Supervisory Control And Data Acquisition) con sistemi sensoristici innovativi, ad es. sistemi di visione, di scansione 3D, RFID, sensori di posizionamento o di prossimità
- dispositivi per la programmazione intuitiva dei robot (es. MGD - manual guidance device, programmazione orientata alle applicazioni, …)
- sistemi embedded per il controllo del moto di manipolatori

Tema 1.2 – Metodi e strumenti di metrologia: evoluzione dei metodi e strumenti di metrologia, basati su sensori intelligenti, per il trattamento e la gestione su vasta scala e in tempo reale di informazioni sulla qualità del processo produttivo.
Possibili risultati attesi:
- integrazione di sistemi di sensori per il monitoraggio e visualizzazione del processo produttivo con sistemi cognitivi
- strumenti di monitoraggio della qualità per la progettazione ottimale della specifica geometrica e della qualità del materiale/prodotto
- strumenti per l'identificazione e l'allineamento automatico dei pezzi in lavorazione
- nuove interfacce tra operatore e sistema di misura (visione 3D ed evoluzione del comando manuale)

Tema 1.3 – Strumenti di simulazione: applicazioni innovative di strumenti di simulazione, eventualmente anche 3D, alla prototipazione virtuale di nuovi processi e ambienti produttivi, in ottica di miglioramento di efficienza e sicurezza, e con possibilità di recepire feedback migliorativi dal campo.
Possibili risultati attesi:
- Stima delle prestazioni di nuovi impianti/processi di produzione
- Valutazione del miglioramento della capacità produttiva di impianti esistenti
- Simulazione di incidenti e contromisure

Tema 1.4 – Sistemi di comunicazione wireless in fabbrica: Applicazione di tecnologie wireless alla comunicazione in fabbrica, tipicamente in ambienti automatizzati e di robotica mobile, con obiettivi di affidabilità e sicurezza anche in ambienti "ostili", ad es. ad alto inquinamento elettromagnetico.
Possibili risultati attesi:
- sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie e servizi WiFi : IEEE 802.11n, Wi-Fi di ultima generazione, soluzioni TDMA (per il determinismo dei controlli wireless), reti mesh 802.11s" , ….
- ottimizzazione delle soluzioni wireless: studi di copertura, ottimizzazione di diagramma di radiazione di antenna tramite analisi contestuale, applicabilità di tecniche MIMO.
- integrazione di servizi multimediali e di localizzazione su Wi-Fi
- integrazione con i principali protocolli oggi presenti sul mercato (profinet, ethernet/IP, modbus/TCP, ethercat, ethernet powerlink, ….)
- verifiche di robustezza dei sistemi di comunicazione wireless e test di immunità alle interferenze tipiche dell'ambiente di produzione
- strumenti per la gestione semplice ed efficace delle reti all'interno delle linee di produzione

---

[2] Da Wikipedia: In informatica, l'acronimo SCADA indica un sistema informatico distribuito per il monitoraggio elettronico di sistemi fisici. Tipicamente, un sistema SCADA è composto da:
- Uno o più sensori, che effettuano misurazioni di grandezze fisiche.
- Uno o più microcontrollori, PLC o microcomputer, che, continuativamente o a intervalli di tempo, effettuano misurazioni tramite i sensori a cui sono collegati, e memorizzano in una memoria locale i valori misurati.
- Un sistema di telecomunicazione tra i microcontrollori e il supervisore.
- Un computer supervisore, che periodicamente raccoglie i dati dai microcontrollori, li elabora per estrarne informazioni utili, memorizza su disco i dati o le informazioni riassuntive, eventualmente fa scattare un allarme, permette di selezionare e di visualizzare su schermo i dati correnti e passati, eventualmente in formato grafico, ed eventualmente invia informazioni selezionate al sistema informativo aziendale

- nuovi servizi che seguano il paradigma di convergenza tra la rete di stabilimento e quella di "ufficio" (ad es. utilizzo di servizi voce in fabbrica, accessibilità dallo stabilimento delle risorse condivise in ufficio, ecc…)

AREA 2 – TELE-MONITORAGGIO ENERGETICO: SMART METERING E SMART BUILDING

Misura, monitoraggio e gestione dei consumi energetici, a livello residenziale e ufficio, effettuando la convergenza tra impianti, elettronica e telecomunicazioni allo scopo di ridurre le emissioni di CO2.

Contesto

Le aree di ricerca descritte nel Contesto hanno un'estensione più generale e più ampia degli specifici Temi ritenuti ammissibili nel Bando in oggetto. Vengono qui riportate solo come riferimento conoscitivo dell'area di problema.

Le iniziative di ricerca sui temi "Smart Metering / Smart Building" e più in generale sul tema "Smart Energy" fanno parte del già citato Recovery Act e costituiscono, inoltre, un obiettivo fondamentale di Europa 2020, la "vision" recentemente lanciata da EU sul Piano della Ricerca e Innovazione.

Gli scenari di Smart metering e Smart building hanno obiettivi almeno in parte simili: è chiaro che una forma di integrazione tra i due può consentire migliori risultati. Le applicazioni relative all'integrazione dei sistemi utilizzabili nei due scenari possono essere raggruppabili in alcune categorie, che si caratterizzano per obiettivi di fondo specifici:

- green smart house in cui la specificità è la riduzione dell'impatto ambientale tramite informazioni sull'uso dell'energia e l'attuazione di tecniche più o meno automatiche di controllo;
- safe and secure smart home in cui la specificità è costituita dall'obiettivo di maggiore sicurezza nell'ambiente, l'aumento di interazione con l'utente e il monitoraggio e controllo remoto. Un aspetto particolarmente significativo può riguardare le persone "fragili" (età avanzata, disabili) in modo da attuare forme di sicurezza (attiva e passiva) che assicurino una permanenza gradevole;
- lifestyle smart home, con l'obiettivo specifico di assicurare nell'ambiente forme di intrattenimento più intelligente e servizi on-demand.

Per tutte le categorie indicate si pongono alcuni aspetti di fondo che devono essere comunque considerati almeno per i vincoli/opportunità che essi possono costituire. Occorre quindi tener presente che :

- per energia si intende più generalmente elettricità, gas, acqua; esiste quindi nell'ambiente un problema di multiutenza;
- a seconda dell'ambiente (residenziale, commerciale, sia piccola che grande distribuzione, industriale) vi possono essere vincoli specifici, anche se le problematiche generali sono comuni;
- qualunque sia l'ambiente esistono sistemi di misura e sistemi di domotica preesistenti: occorre quindi considerare le problematiche di retrofitting, di coesistenza, di interfacciamento e interoperabilità;
- al centro dei temi smart metering e smart building va chiaramente posto l'utente (qualunque ne sia la tipologia); questo significa porre in dovuta considerazione:
  - gli aspetti di usabilità
  - i sistemi di fornitura di feedback all'utente (display, website, ...)
  - le possibilità di interazioni tra utente e fornitori di energia (di vario tipo) e di servizi di metering, anche nell'ottica di attuare politiche di gestione dei carichi più o meno automatizzate;
  - le problematiche di assistenza per installazione e manutenzione.
  - gli aspetti di regolamentazione e di standardizzazione, che hanno, tra l'altro, caratteristiche dinamiche, imponendo quindi che le soluzioni proponibili abbia un corretto target temporale.

Nel seguito sono evidenziati i temi ritenuti più significativi e ai quali devono indirizzarsi le proposte in risposta al presente Bando. Essi fanno tutti riferimento all'area precedentemente denominata

“green smart house“ che è quella che presenta maggiore connessione con smart metering e smart building.

Temi di interesse per l’Area 2

Tema 2.1 - “Lighting”: Gestione intelligente della illuminazione, in funzione della presenza di persone, delle caratteristiche esterne (luce, calore, parametri ambientali), con utilizzazione di tecnologie avanzate.

Possibili risultati attesi:

- sistemi di controllo pilotati da segnali esterni di vario genere (occupazione locali, timer, luminosità, ecc.);
- sistemi isolati o integrati nei sistemi di automazione e controllo del building, in altri termini con sistemi domotici;
- problematiche di comunicazione, anche in relazione alla complessità e alle configurazioni preesistenti;
- utilizzazioni varie e profilate sull’utente relativamente a sensori, comandi, attuatori, displays per il feedback all’utente.

E’ da segnalare come determinante la problematica dell’accettazione da parte utente, problematica che può essere, almeno in parte, attenuata tramite progettazione integrata sui vari sistemi di controllo del building.

Occorre evidenziare che le Azioni di efficientizzazione possono riguardare aspetti non tecnologici e aspetti tecnologici. I primi (azioni volontarie, normative e di standardizzazione, procurement e sensibilizzazione) non sono oggetto delle tematiche proposte nel Bando ma condizionano i risultati ottenibili ed occorre considerare, in termini di sistemi e processi, l’apertura verso di essi.

Tema 2.2 - HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning): Gestione intelligente dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento in funzione delle condizioni ambientali / metereologiche e dei profili/esigenze delle persone.

Varie analisi (EU, USA, Giappone) concordano nel ritenere che questo settore costituisca la principale fonte di consumo di energia (in ambito residenziale commerciale e industriale) e anche il settore a potenziale maggiore di efficientizzazione. Questo potenziale fa riferimento:

- a sistemi passivi, in cui l’azione è quella di minimizzare le perdite termiche tramite materiali opportuni, affidando alle tecnologie ICT il compito di misura e controllo dell’efficacia e di adeguamento (delle caratteristiche dei materiali,ad esempio la conduttività) dell’azione (tramite sensori e attuatori) in funzioni di parametri quali la temperatura ambiente e le previsioni meteorologiche;
- a sistemi attivi, sostanzialmente sistemi di controllo in funzione delle condizioni ambientali, utilizzando quindi sensori di vario tipo (temperatura, luce, umidità, flussi d’aria) e dispositivi di controllo dotati di appositi algoritmi.

Possibili risultati attesi :

- modelli energetici e di simulazione e visualizzazione per poter determinare modalità di condizionamento ottimale
- monitoraggio delle condizioni (sensori)
- trasferimento dei dati misurati (protocolli e rete, interfacce)
- raccolta ed elaborazione dati (sw per intelligenza distribuita)
- controllo e attuazione sugli apparati e infrastrutture.

Come per il Tema 2.1 occorre evidenziare che le Azioni di efficientizzazione possono riguardare aspetti non tecnologici e aspetti tecnologici. I primi (azioni volontarie, normative e di standardizzazione, procurement e sensibilizzazione) non sono oggetto delle tematiche proposte nel Bando ma condizionano i risultati ottenibili ed occorre considerare, in termini di sistemi e processi, l’apertura verso di essi.

Tema 2.3 - "Appliances & Electricity autoproduction Management": monitoraggio e controllo dei carichi e di eventuali sistemi di autoproduzione per evitare situazioni di picco, possibili blackout e comunque ottimizzare l'utilizzazione dell'energia elettrica.
Con riferimento all'ambito residenziale si intendono per appliances tutti gli apparati elettrici/ meccanici che supportano funzioni varie di casa; in particolare si può distinguere tra appliances principali che sono sostanzialmente legate agli apparati "bianchi" domestici (lavatrici, frigoriferi, cucine, ecc.) e "appliance" piccole, per funzioni di intrattenimento, sicurezza, controllo temperatura. L'evoluzione comporta una maggiore sofisticazione in termini di contenuto di intelligenza (in particolare sensori, attuatori e quote di elaborazione) nell'interno delle appliances da un lato e dall'altro lato la messa in rete delle varie appliances per integrare funzioni di comando e controllo realizzando così soluzioni di domotica (home automation).
Il tema qui evidenziato riguarda l'integrazione (totale o parziale) della rete domotica con le funzionalità di smart metering in modo da effettuare monitoraggio e controllo della rete di appliances dal punto di vista dell'ottimizzazione del loro consumo di energia, anche in funzione della quota di energia autoprodotta; sotto questo profilo si evidenzia che il consumo complessivo delle appliances, pur non tenendo conto delle componenti di illuminazione (Tema 2.1) e di HVAC (Tema 2.2) costituisce una quota significativa (circa il 25%) del consumo complessivo residenziale, quota tra l'altro a crescere per il crescere del numero e complessità delle appliances stesse.
La crescita di efficienza energetica associata alle appliances è sostanzialmente ottenibile tramite due tipologie di intervento, che comportano diversi livelli di integrazione tra la rete locale (rete domotica e rete di alimentazione) e la rete esterna:
- interventi sostanzialmente rivolti al risparmio energetico, attuabile dall'utente qualora possa conoscere i dati di consumo delle appliances e possa operare in termini di controllo (automatico o meno) sull'attivazione delle varie appliances: in altri termini l'utente è in grado di ridurre i consumi e di differenziarli (ripartendo nel tempo i carichi) perché ne conosce l'entità;
- interventi sostanzialmente rivolti a facilitare la gestione dei flussi di potenza forniti dai distributori di energia (Utilities) e/o dai sistemi di autoproduzione, differenziando nel tempo i carichi (e quindi le utilizzazioni delle appliances) con l'obiettivo di ridurre i rischi di picchi di potenza elettrica, al limite di blackout. L'ottica è quindi di rendere l'utente più coinvolto nella gestione della rete di distribuzione in quanto il suo comportamento (attivazione/ disattivazione carichi) è dovuto non solo a considerazioni di risparmio ma anche a più generali considerazioni di gestione complessiva della rete; l'incentivo per l'utente è legato alle politiche di prezzo attuate dagli Operatori dei servizi di "utilities" (demand management) e dalla possibilità di rivendere energia a tali Operatori.
Possibili risultati attesi :
- modelli energetici e di simulazione e visualizzazione per poter determinare modalità di utilizzazione ottimale dell'energia elettrica consumata e/o prodotta
- monitoraggio delle condizioni (sensori)
- trasferimento dei dati misurati (protocolli e rete, interfacce)
- raccolta ed elaborazione dati (sw per intelligenza distribuita)
- controllo e attuazione sugli apparati e infrastrutture.

Come per i Temi 2.1 e 2.2 occorre evidenziare che le Azioni di efficientizzazione possono riguardare aspetti non tecnologici e aspetti tecnologici. I primi (azioni volontarie, normative e di standardizzazione, procurement e sensibilizzazione) non sono oggetto delle tematiche proposte nel Bando ma condizionano i risultati ottenibili ed occorre considerare, in termini di sistemi e processi, l'apertura verso di essi.

ART. 6
Dotazione finanziaria

1. Per il finanziamento dei progetti di cui al presente Bando è prevista una disponibilità finanziaria complessiva pari a 1,5 milioni di euro.

ART. 7
Settori economici non ammissibili

1. Il Regolamento non si applica per gli aiuti a favore di:
- attività del settore dell'industria siderurgica;
- attività del settore della costruzione navale;
- attività del settore delle fibre sintetiche.

ART. 8
Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:
- micro, piccole e medie imprese, singolarmente o in forma associata (RTI), che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte nel registro delle imprese e con almeno un'unità locale produttiva e/o di ricerca già ubicata nel territorio della Regione Piemonte ed attiva da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.
- organismi di ricerca, come definiti in Art. 3 del presente Bando, aventi almeno un'unità operativa o laboratorio nel territorio della Regione Piemonte. In tal caso l'agevolazione del programma presentato dall'organismo di ricerca è subordinata all'agevolazione della domanda di accesso al finanziamento da parte del raggruppamento cui l'organismo di ricerca è collegato attraverso la stipula dell'accordo di collaborazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Per i raggruppamenti di imprese (RTI) è previsto un meccanismo premiante garantito dal 3° criterio di valutazione (v. Articolo 14, comma 1 e comma 2.c), legato anche alla copertura geografica pluriprovinciale delle imprese aggregate.

2. Nel caso di RTI, la presentazione della domanda di finanziamento deve esser presentata dall'impresa mandataria la quale deve corredare la domanda con una dichiarazione di impegno alla costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (secondo lo schema riportato in All. 2) da compilarsi a cura sia della mandataria che di ciascuna mandante, attestante l'avvenuta costituzione o l'impegno, da parte di mandanti e mandataria, a costituirsi in RTI entro i termini indicati nella comunicazione di notifica della proposta di concessione del finanziamento. Inoltre l'impresa mandataria, in relazione alle attività di progetto, è referente nei confronti della Fondazione Torino Wireless per tutta la durata del progetto stesso. Tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono dichiarare, così come previsto in All. 2, che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di progetto, così come i diritti di accesso a tali risultati, siano attribuibili ai partner e rispecchino adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e relativi contributi finanziari al progetto. Infine il costo delle attività in capo all'impresa mandataria deve esser pari ad almeno il 50% del costo totale ammissibile di progetto mentre il costo delle attività in capo ad ogni mandante (ad esclusione dei soli Organismi di Ricerca) deve esser pari ad almeno 100.000,00 euro con il vincolo che nessuna impresa dove sostenere da sola più del 70% del costo totale ammissibile di progetto.

3. Possono partecipare al raggruppamento, di cui al comma 2 del presente articolo, anche le grandi imprese le quali, tuttavia, non sono ammesse ad alcuna forma di finanziamento. La presenza di una grande impresa nel raggruppamento non costituisce elemento di maggiorazione delle intensità di aiuto nei confronti dei beneficiari del finanziamento mentre costituisce elemento di maggiorazione del punteggio della proposta finale, di cui all'Art. 14, comma 2.c.

4. Per quanto concerne gli Organismi di ricerca, essi possono concorrere solo nel caso in cui presentino un progetto in collaborazione con un soggetto proponente (singola impresa o

Raggruppamento di Imprese). In tal caso, il concorso di attività tra soggetto proponente ed Organismo/i di ricerca deve esser formalizzato attraverso specifici accordi di collaborazione. Nel caso di collaborazione tra un solo organismo di ricerca ed un soggetto proponente, devono esser soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'organismo di ricerca deve sostenere almeno il 10% e non più del 15% dei costi ammissibili di progetto;
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui tali risultati derivino da attività svolte all'interno del progetto stesso.

Nel caso invece di collaborazione tra più organismi di ricerca e soggetto proponente, devono esser soddisfatte le seguenti condizioni:

- un solo organismo di ricerca deve sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili di progetto;
- la quota di costi ammissibili sostenuta complessivamente dagli organismi di ricerca deve esser inferiore al 15% dei costi ammissibili di progetto;
- gli organismi di ricerca hanno il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui tali risultati derivino da attività svolte all'interno del progetto stesso.

5. Sono esclusi dal presente Bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

ART. 9
Ambito territoriale

1. I soggetti beneficiari di cui all'Art. 8 del presente Bando, per accedere all'agevolazione, debbono avere almeno un'unità locale produttiva e/o di ricerca già ubicata nel territorio della Regione Piemonte attiva da almeno 12 mesi a far data dalla pubblicazione del presente Bando.
2. L'unità produttiva e/o di ricerca attiva nel territorio piemontese deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA ed i beneficiari devono averne la piena disponibilità.
3. La presenza in RTI di imprese che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non è motivo di esclusione del progetto presentato dal RTI, fermo restando che tali imprese non potranno beneficiare del finanziamento. Nel caso di impresa singola, il mancato sodisfacimento del requisito di cui al comma 1 e 2 del presente articolo invalida la domanda di finanziamento.
4. Almeno due delle imprese raggruppate in RTI devono soddisfare i commi 1 e 2, pena esclusione del progetto.
5. Il comma 3 del presente articolo non si applica all'impresa mandataria del raggruppamento la quale deve obbligatoriamente soddisfare i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Non sono ammesse ad agevolazione attività del progetto svolte fuori dalla Regione Piemonte.

ART. 10
Caratteristiche delle iniziative ammissibili

1. Il costo complessivo ammissibile per ciascun progetto non può esser inferiore a euro 300.000,00 e superiore a euro 800.000,00.
2. Le attività del progetto devono esser avviate successivamente alla presentazione della domanda e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
3. Sono ritenute ammissibili le iniziative che comportino, per la sola quota dei partner industriali, attività di sviluppo sperimentale preponderanti - e cioè superiore in senso stretto alla soglia del 50% - in termini di costi agevolabili rispetto alla ricerca industriale.
4. Il requisito di cui al comma precedente non vale per gli organismi di ricerca.
5. La mancanza del requisito di cui al comma 3 del presente Articolo, invalida la domanda di finanziamento.

6. La durata massima delle attività del progetto è pari a 24 mesi dalla data di inizio attività di cui al comma 2 del presente Articolo.
7. Tutti gli interventi devono esser già definiti al momento della presentazione della domanda con un progetto dettagliato, descritto secondo l'allegato 7 e devono esser realizzati entro il termine finale assegnato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

ART. 11
Costi ammissibili

1. I costi di cui al presente comma sono considerati ammissibili:
- spese del personale - ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegato nella realizzazione del progetto, nella misura di effettivo impiego nel progetto stesso (personale dipendente, contratti di lavoro autonomo parasubordinato e contratti con agenzie di lavoro interinale) nel limite massimo del 60% del costo totale del progetto ammesso. La voce comprende il personale impiegato nell'attività di ricerca e/o sviluppo nonché il personale appartenente ai reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne etc.) purché direttamente coinvolto nel progetto. Nel caso dei contratti di lavoro autonomo parasubordinato (ad es. borse di dottorato, assegni di ricerca, co.co.co., contratti a progetto, ricerca a contratto, ecc …) possono esser rendicontati gli incarichi per i quali si prevede che per la durata del contratto imputabile al progetto di ricerca il lavoratore presti la sua attività in modo continuativo, sia retribuito per l'attività compiuta e non per il risultato ottenuto, sia assoggettato alle direttive del committente per un periodo ricompreso nel periodo di validità del progetto stesso. Sono ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 e nella gestione separata INPS;
- i costi della strumentazione e delle attrezzature di nuova fabbricazione, il cui titolo di spesa non sia inferiore a 516,46 euro IVA inclusa, utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della prassi contabile. Inoltre, sempre e solo per il periodo di competenza progettuale, questa voce comprende anche le spese per manutenzione ordinaria (come da allegato "Determinazione, imputazione e documentazione dei costi"). In caso di locazione operativa di nuovi beni, sono considerati ammissibili i canoni pagati nel periodo di impiego nel progetto, in parte proporzionale all'effettivo utilizzo del bene nello stesso; non sono invece ammessi a finanziamento il sostenimento delle spese di istruttoria ed i costi correlati alla stipulazione del contratto. In caso invece di locazione finanziaria, sono ammessi a finanziamento i canoni per la sola quota capitale, con esclusione quindi della quota di interessi e delle spese accessorie connesse, per il periodo di impiego nel progetto ed in parte proporzionale all'effettivo impiego nel progetto stesso; non sono invece ammessi a finanziamento il sostenimento delle spese di istruttoria ed i costi correlati alla stipulazione del contratto;
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. In tale voce di spesa sono comprese le prestazioni effettuate da Università, Enti pubblici di ricerca nonché laboratori esterni pubblici e privati iscritti nell'apposito albo istituito dal MIUR. I costi relativi ai brevetti non possono in alcun modo costituire un elemento autonomo rispetto alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale;
- le spese generali supplementari direttamente imputabili alla realizzazione del progetto di ricerca, nel limite massimo 15% delle spese del personale, calcolate in quota parte in base alla

classificazione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. I costi per spese generali fanno riferimento a funzionalità ambientali (ad es. pulizia, riscaldamento, condizionamento, energia, illuminazione, acqua, ecc …), funzionalità operative (ad es. posta, telefono, cancelleria, ecc …) ed i costi inerenti la manutenzione straordinaria delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate nel progetto di ricerca. Per tali costi si richiede la presentazione dei documenti originali di spesa;

- altri costi d'esercizio, sino al limite del 10% dei costi ammissibili di progetto, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili all'attività di ricerca. In tale voce sono incluse materie prime, componenti semilavorati, materiali commerciali e materiali di consumo specifico.

2. Tutti i costi ammissibili devono esser imputati ad una specifica categoria a scelta tra la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale per permettere il corretto calcolo della quota di finanziamento spettante per ciascuna singola voce di spesa ammissibile.
3. Durante la fase di realizzazione del progetto, sono ammesse modifiche al budget complessivo di progetto - di cui all'All. 8B - in misura massima del 10% del costo complessivo ammissibile di progetto.
4. Le spese sostenute sono ammissibili all'intervento agevolativo unicamente a fronte di documentazione conforme di cui all'Art. 16 del presente Bando.
5. L'I.V.A. che deriva dall'attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui l'imposta può esser rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso. Qualora il beneficiario determini l'I.V.A. indetraibile sulla base di una percentuale pro-rata, ai fini dell'imputazione del costo si deve applicare la percentuale di indetraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale I.V.A. presentata.
6. Sono solamente ammissibili le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. In particolare sono agevolabili solamente i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale pertanto il criterio di cassa.
7. Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare le spese:

- effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda;
- relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria;
- fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- relative ad imposte, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori (spese trasporto, spese bancarie, ecc …);
- relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto fatturazione;
- rivolte all'acquisizione di beni usati;
- inerenti l'acquisizione di hardware, software ed attrezzature di genere riconducibile a singole postazioni di lavoro e quindi non direttamente funzionali al progetto di ricerca in senso stretto;
- inerenti materiali di arredamento di qualsivoglia categoria;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento.

ART. 12
Forma ed intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono previsti in conformità agli articoli 30 e 31 del Regolamento ed in conformità a quanto previsto dalla

Disciplina. In particolare, le agevolazioni sono qui concesse nella forma del contributo a fondo perduto in conto capitale.

2. L'intensità lorda dell'aiuto per le imprese, in base ai costi agevolabili, non può superare:
- il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

3. In caso di collaborazione effettiva tra l'impresa o il raggruppamento ed uno o più organismi di ricerca, i massimali stabiliti per la ricerca e lo sviluppo sperimentale possono esser maggiorati fino a 15 punti percentuali. La collaborazione effettiva si ha quando sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- v'è un organismo di ricerca che sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati del progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

4. L'intensità lorda dell'aiuto per gli organismi di ricerca, in base ai costi agevolabili, non può superare:
- il 65% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- il 40% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

5. Il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva.

6. L'agevolazione delle attività degli organismi di ricerca sono subordinate all'approvazione della domanda di accesso al finanziamento da parte dell'impresa o del raggruppamento a cui l'organismo di ricerca è collegato attraverso la stipula dell'accordo di collaborazione riferito nell'Art. 8 comma 4.

ART. 13
Modalità di erogazione

1. Il contributo calcolato sulle spese agevolabili è erogato secondo le seguenti modalità:
- la prima quota, pari al 50% del contributo totale concesso, può esser assegnata sia a titolo di anticipazione che a stato di avanzamento, a scelta del soggetto proponente (impresa o RTI). Nel caso in cui tale soggetto intenda richiedere la prima quota di contributo in base allo stato di avanzamento, esso deve dimostrare l'effettiva realizzazione di un ammontare di spesa in misura non inferiore al 50% delle spese complessive ammissibili di progetto, presentando idonea documentazione di spesa redatta sulla base della modulistica che viene trasmessa dalla Fondazione Torino Wireless in sede di concessione dell'agevolazione. In caso invece il soggetto proponente intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, esso deve presentare polizza bancaria o assicurativa secondo lo schema di garanzia fideiussoria di cui all'All. 4A (in caso di polizza bancaria) o 4B (in caso di polizza assicurativa) a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte e per un importo pari all'anticipo stesso. Tale polizza viene svincolata contestualmente all'erogazione del saldo;
- erogazione di un secondo acconto, nella misura del 30% del contributo totale concesso, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno l' 80% del progetto agevolabile, previa presentazione della documentazione di spesa e della relazione tecnica di avanzamento progetto, che dovrà esser redatta sulla base della modulistica che verrà trasmessa dalla Fondazione Torino Wireless in sede di concessione dell'agevolazione;
- saldo ad ultimazione dell'investimento, nella misura massima del 20% del contributo totale concesso, previa presentazione della documentazione finale di spesa, che deve esser redatta sulla base della modulistica che viene trasmessa dalla Fondazione Torino Wireless in fase di concessione dell'agevolazione.

2. Ciascun titolo di spesa deve essere intestato alle singole imprese che ne sostengono il costo.

3. L'eventuale contributo viene liquidato all'impresa proponente o, nel caso di RTI, all'impresa mandataria che a sua volta provvede a liquidare alle mandanti la quota di contributo spettante. Per accertare che tale transazione venga correttamente effettuata, in sede di rendicontazione la

mandataria deve esibire alla Fondazione Torino Wireless i documenti provanti l'avvenuta erogazione verso i partner di progetto costituenti il raggruppamento.
4. I pagamenti dei titoli di spesa non possono esser regolati per contanti, ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
5. Prima dell'erogazione a saldo del contributo viene effettuata dall'esperto in materia la verifica del progetto realizzato. Tale verifica finale deve valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all'intervento, sia la pertinenza e congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni, nonché il rispetto degli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell'assegnazione del punteggio necessario all'ammissibilità della domanda.

ART. 14
Criteri di valutazione

1. La valutazione della domanda di finanziamento è effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	SOGLIA MINIMA
1. Qualità della proposta progettuale	20	12
2. Validità tecnico-scientifica, livello di innovatività ed utilità del progetto	30	20
3. Qualità, idoneità e appropriatezza della partnership e degli attori coinvolti	15	5
4. Analisi economico-finanziaria	20	15
5. Ricadute e impatti attesi	15	8
TOTALE	100	60

2. I criteri indicati al precedente comma 1 saranno valutati in base ai seguenti parametri, descritti in ordine non prioritario:
a. Qualità della proposta progettuale:
   i. la sinteticità, l'accuratezza, la coerenza e la chiarezza della proposta e degli elementi esposti per la comprensione tecnico-scientifica delle diverse parti del progetto;
   ii. la completezza dei contenuti, delle informazioni e delle motivazioni fornite rispetto all'individuazione e alla descrizione del contesto di riferimento, agli obiettivi del progetto in relazione ai diversi fattori che ne hanno stimolato la predisposizione (priorità, esigenze di comparto o di filiera, etc.), agli obiettivi specifici e ai risultati/prodotti attesi;
   iii. l'adeguatezza dell'articolazione e dell'impianto del progetto (anche in relazione all'organizzazione in work package e task), nonchè la precisione nell'individuazione e descrizione di milestones, deliverables e prodotti intermedi;
   iv. modalità di diffusione dei risultati;
   v. il livello di integrazione tra i diversi contenuti e le diverse fasi del progetto;
   vi. la congruità delle attività e dei tempi di realizzazione rispetto al programma delineato;
   vii. la previsione dei correttivi necessari al recupero di eventuali anomalie/rischi in corso d'opera;
   viii. la previsione e la qualità del coordinamento, gestione e monitoraggio del progetto.
b. Validità tecnico-scientifica, livello di innovatività ed utilità del progetto:
   i. la validità e originalità scientifica della proposta;

ii. la fattibilità tecnica;
iii. la capacità di focalizzazione degli obiettivi;
iv. la pertinenza del progetto rispetto agli obiettivi proposti;
v. il grado di innovatività e di non ripetitività del progetto in relazione al livello di sviluppo delle attività e di acquisizione di innovazione nel settore, nella filiera, nella tecnologia a cui esso appartiene;
vi. la coerenza degli obiettivi e dei contenuti rispetto alle finalità dell'intervento di cui al presente disciplinare
vii. l'impatto potenziale sulle PMI partecipanti al progetto e la relativa possibilità di sviluppare un vantaggio competitivo (produttivo, strategico, tecnologico, di mercato, etc.). L'inserimento in una prospettiva internazionale e l'integrazione con altre iniziative di ricerca svolte e/o in corso di programmazione/realizzazione costituiscono elemento premiante nell'attribuzione del punteggio.

c. Qualità, idoneità e appropriatezza della partnership e degli attori coinvolti:
i. grado di sinergia dei diversi soggetti coinvolti;
ii. assortimento della partnership in termini di distribuzione delle tipologie e competenze dei soggetti coinvolti;
iii. eventuale copertura geografica pluriprovinciale delle imprese aggregate
iv. apporto di un contributo significativo alla concezione e/o alla realizzazione del progetto da parte di tutti i partner e equilibrio nella distribuzione delle risorse e dei compiti;
v. qualificazione scientifica, esperienze pregresse e affidabilità gestionale-organizzativa del team di progetto;
vi. accuratezza e il livello di dettaglio nella descrizione di ciascun partner e del relativo ruolo nel progetto;
vii. la presenza tra i partner di progetto di una grande impresa comporta una premialità di punteggio di 5 punti.

d. Analisi economico-finanziaria:
i. validità ed adeguatezza del piano di copertura del fabbisogno finanziario;
ii. completezza nella descrizione e giustificazione dei costi in relazione alle attività previste e all'articolazione del progetto;
iii. redditività ed impatti potenziali in termini patrimoniali, economici e finanziari derivanti dal progetto.

e. Ricadute e impatti attesi:
i. impatto in termini di know how (conoscenze/competenze/capacità acquisibili attraverso il progetto, etc.);
ii. impatto tecnologico e ricadute che le innovazioni proposte nel progetto possono determinare sui prodotti e sui processi interessati (nuovi prodotti, aumento dell'efficienza produttiva, etc.);
iii. impatto sull'andamento economico dei soggetti economici e sul mercato (impatto potenziale - con una prospettiva di breve-medio termine) del progetto rispetto alla diffusione industriale e/o commerciale dei risultati, allo sviluppo del mercato di settore, etc.);
iv. grado di trasferibilità dei risultati;
v. replicabilità degli interventi messi a punto;
vi. eventuali ricadute occupazionali.

3. Il punteggio massimo attribuibile per singolo progetto è pari a 100 punti.
4. Sono ritenuti ammissibili i progetti che, a seguito della valutazione, riportino un punteggio uguale o superiore a 60 punti e per tutti i parametri di valutazione un punteggio uguale o superiore alla soglia minima richiesta dal presente Bando.
5. L'agevolazione finanziaria dei progetti ritenuti ammissibili secondo il criterio del comma precedente è funzionale a:
- posizione ottenuta a seguito della procedura valutativa a graduatoria di cui all'Art. 18 comma 1;
- stato di esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'Art. 6 comma 1.

ART. 15
Regole sul cumulo

1. Gli aiuti definiti nel presente Bando rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento che dichiara le categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato, pubblicato in GUCE L 214 del 9/8/2008 e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.
2. Gli aiuti definiti nel presente Bando ed esentati in virtù del Regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento o con gli aiuti di importanza minore ("de minimis") che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi alle medesime voci di costo – coincidenti in parte o integralmente – ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente Bando.
3. Gli aiuti definiti nel presente Bando ed esentati ai sensi del Regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

ART. 16
Documentazione obbligatoria

Alla domanda di accesso al finanziamento da compilarsi da parte della singola impresa proponente o, in caso di RTI, da parte dell'impresa mandataria, in conformità al modello di domanda riportato in Allegato 0, deve essere allegata la documentazione obbligatoria specificata nei commi seguenti. Sulla domanda in originale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.
1. (Solo per RTI) Atto pubblico o scrittura privata autenticata relativa alla costituzione del RTI come da Allegato 1 ovvero atto di impegno a costituirsi e a trasmettere la relativa documentazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, redatto in conformità all'Allegato 2.
2. Relazione illustrativa dell'impresa in conformità all'Allegato 3 e scheda anagrafica dell'organismo di ricerca in conformità all'Allegato 3B. Per gli RTI la relazione illustrativa va compilata e consegnata da tutte le imprese del raggruppamento.
3. In caso il soggetto proponente (impresa o RTI) intenda richiedere la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, esso deve presentare polizza bancaria o assicurativa secondo lo schema di garanzia fideiussoria di cui all'All. 4A o 4B a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte e per un importo pari all'anticipo stesso.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità ai sensi del DPR n. 445/2000 ed in conformità all'Allegato 5, consegnato dall'impresa proponente o, in caso di RTI, da tutte le imprese del raggruppamento.
5. Dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria in conformità all'Allegato 6, consegnata dall'impresa proponente o, in caso di RTI, da tutte le imprese del raggruppamento.
6. Relazione tecnica del progetto di ricerca proposto in conformità all'Allegato 7.
7. Relazione economico-finanziaria del progetto di ricerca per singolo partner proposto in conformità all'Allegato 8A, consegnata dall'impresa proponente, in caso di RTI da tutte le imprese del raggruppamento, e dagli eventuali Organismi di Ricerca partecipanti al progetto.
8. Budget complessivo del progetto di ricerca proposto in conformità all'Allegato 8B.
9. Elenco delle risorse professionali coinvolte nel progetto di cui all'Allegato 9, corredato di curricula relativi a ciascuna risorsa inserita.
10. Per le imprese tenute alla redazione del bilancio, ultimo bilancio approvato completo di nota integrativa e corredato della ricevuta di avvenuto deposito unitamente al certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio. Per le imprese non tenute invece alla redazione del bilancio, schema di bilancio conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante

e relativo all'ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante di conformità dello schema di bilancio alle scritture contabili aziendali ed al certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio.

11. La documentazione di cui al precedente comma deve esser presentata per la singola impresa proponente o, in caso di RTI, sia per l'impresa mandataria che per le mandanti del raggruppamento.

12. Fotocopia di idoneo documento di identità (carta di identità o passaporto) del legale rappresentante dell'impresa proponente o, in caso di RTI, di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.

13. Certificato nulla-osta antimafia, consegnato dall'impresa proponente o, in caso di RTI, da tutte le imprese del raggruppamento.

14. CD/DVD non riscrivibile contenente copia elettronica di tutta la documentazione obbligatoria di cui ai commi precedenti, in un formato non modificabile, oppure in versione protetta in sola lettura, o in PDF o altri formati immagine a scelta tra JPEG e BMP. Sul CD/DVD occorre riportare la ragione sociale dell'impresa proponente o, in caso di RTI, delle imprese facenti parte del raggruppamento, nonché il titolo del progetto.

15. La domanda non è ritenuta ammissibile in caso di assenza di uno dei documenti cartacei di cui ai seguenti comma del presente articolo: 1, 2 (capofila), 4, 5 (capofila), 6, 7, 8, 14.

16. Nel caso in cui uno dei documenti sopra richiamati (a meno di quelli citati nel comma 15) risulti incompleto, la Fondazione Torino Wireless potrà procedere all'istruttoria sulla base delle informazioni agli atti e richiedere le relative integrazioni, riservandosi di inserire in graduatoria la proposta progettuale in seguito al ricevimento delle integrazioni richieste che dovranno pervenire entro e non oltre 7 gg lavorativi dalla comunicazione.

ART. 17
Modalità di presentazione delle proposte

1. La procedura di accesso al finanziamento è interamente disciplinata dal presente Bando e dagli allegati al medesimo, consultabili all'indirizzo internet http://www.torinowireless.it/fondi_pubblici.php o direttamente reperibili presso la Fondazione Torino Wireless.

2. La presentazione delle proposte per l'accesso a finanziamento (domanda + Allegati) si svolge in modalità cartacea (1 originale + 2 copie), corredata di copia elettronica su supporto CD/DVD. Sulla domanda in originale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro ogni 4 pagine.

3. La domanda di accesso al finanziamento e tutta la documentazione obbligatoria (di cui all'Art. 16 del presente Bando), comprensiva della copia su supporto elettronico, deve essere contenuta all'interno di un unico plico che, a pena di esclusione, deve:

- essere debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con modalità tali da garantire l'integrità dello stesso;
- riportare al suo esterno la ragione sociale dell'impresa proponente o delle imprese costituenti il RTI, nonché l'oggetto del bando: BANDO "TECNOLOGIE SMART". Il recapito del plico entro la scadenza di cui al punto successivo è ad esclusivo e totale rischio del mittente;
- pervenire a partire dalle ore 13:00 del 12 Maggio 2011 entro e non oltre le ore 17.00 del 6 Luglio 2011 mediante consegna brevi manu o per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato, al seguente indirizzo: FONDAZIONE TORINO WIRELESS, Via Francesco Morosini 19 – 10128 Torino (a tal fine fa fede il timbro postale di spedizione).

4. Tutta la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo deve esser redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.

5. Domande di ammissione redatte su modulistica differente da quella di cui al comma 1 del presente articolo non sono ritenute ammissibili.

6. Le domande presentate oltre il termine stabilito (ore 17:00 del 6 Luglio 2011) sono considerate irricevibili.

7. La domanda di accesso al finanziamento deve comprendere tutta la documentazione obbligatoria prevista in Articolo 16, compilata in ogni sua parte, a pena di invalidità secondo le regole indicate ai commi 15 e 16 del precedente Articolo 16.
8. Eventuali difformità tra la documentazione presentata in formato cartaceo e la relativa copia elettronica su CD/DVD sono ritenute motivo di invalidità della domanda.
9. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda riferita ad un unico progetto a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso. Non è quindi ritenuto ammissibile che un'impresa presenti una domanda in forma individuale per un proprio progetto e contemporaneamente partecipi ad un altro progetto all'interno di un RTI, né che una singola impresa faccia parte di più di un raggruppamento.
10. Il verificarsi della presentazione di più domande a valere sul presente bando da parte della medesima impresa invalida tutti i progetti da essa presentati in forma individuale, nonché la quota di progetto in capo all'impresa stessa per ciascun raggruppamento di cui lei eventualmente faccia parte. Ciò tuttavia non comporta necessariamente la revoca totale o parziale in capo agli altri partner beneficiari del progetto qualora permangano i requisiti prescritti dal presente Bando e non sia inficiata la validità complessiva del progetto e dei suoi risultati. In tal caso il progetto nella sua nuova configurazione e composizione partenariale viene sottoposto alle necessarie verifiche da parte della Fondazione Torino Wireless.

ART. 18
Procedura d'istruttoria

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Fondazione Torino Wireless con procedura valutativa a graduatoria.
2. Si precisa che tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione del contributo non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
3. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario richiedere precisazioni sui dati e sulle informazioni fornite dal richiedente, la Fondazione Torino Wireless provvede alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 7 giorni lavorativi, trascorso il quale il progetto viene valutato sulla base della documentazione agli atti.
4. L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, si conclude entro il termine massimo del 7 settembre 2011, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
5. Per le domande valutate positivamente, vengono evidenziate nella comunicazione le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi agevolabili del progetto.
6. Le domande sono valutate attraverso tre distinte fasi al fine di valutare:
- l'ammissibilità formale della domanda;
- il merito del progetto proposto a finanziamento a livello tecnico;
- il merito del progetto proposto a finanziamento a livello economico-finanziario.
7. Per le verifiche tecniche ed economico-finanziarie in merito ai progetti presentati sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successiva all'accoglimento della domanda, la Fondazione Torino Wireless si avvale di un Comitato di valutazione indipendente, scelto ad hoc e costituito da esperti in materia.

ART. 19
Revoca dell'aiuto

1. Si procede a revoca dell'agevolazione, totale o parziale, nei seguenti casi:
- interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- qualora l'impresa non utilizzi l'agevolazione secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti prima che siano decorsi cinque anni dalla conclusione del progetto;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'agevolazione;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto/investimento sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente Bando l'agevolazione può essere concessa;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Fondazione Torino Wireless emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal presente Bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento o nel caso in cui, a seguito della verifica finale, venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese agevolabili con il provvedimento di concessione;
- in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- in caso di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva al di fuori del territorio regionale nei cinque anni successivi alla conclusione delle iniziative;
- qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli previsti dal presente Bando o non produca la documentazione a tale scopo richiesta;
- qualora il beneficiario non fornisca le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate.

2. Il verificarsi delle suddette cause di revoca in capo a singoli componenti di progetto non comporta necessariamente la revoca totale o parziale in capo agli altri partner beneficiari del progetto qualora permangano i requisiti prescritti dal Bando e non sia inficiata la validità complessiva del progetto e dei suoi risultati. In tal caso il progetto nella sua nuova configurazione e composizione partenariale viene sottoposto alle necessarie verifiche da parte della Fondazione Torino Wireless.
3. Nel caso in cui per circostanze non imputabili alla compagine di progetto, la proposta non possa essere integralmente realizzata, si può procedere ad una revoca parziale dell'agevolazione purché la parte di progetto realizzata - a giudizio dell'esperto tecnico - mantenga la sua validità e sia comunque funzionale ad uno o più degli obiettivi cui il progetto era finalizzato.
4. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato.
5. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione della parte di contributo revocato.
6. Il beneficiario deve restituire la quota di contributo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di interesse fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea) vigente alla data della erogazione del capitale e decorrenti dalla data della valuta di erogazione del suddetto capitale fino alla data di adozione del provvedimento di revoca.
7. In caso di mancata restituzione delle somme dovute entro i termini di legge, si procede ad iscrizione a ruolo delle stesse e il calcolo degli interessi viene effettuato ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 20
Obblighi del beneficiario

1. E' fatto obbligo all'impresa singola proponente o, in caso di RTI, all'impresa capofila del raggruppamento di:
- avviare il progetto entro 60 giorni dalla data di concessione del contributo e dare tempestiva comunicazione formale alla Fondazione Torino Wireless dell'avvenuto avvio del progetto. Nel caso di accordo di collaborazione di cui all'Articolo 8 comma 4, allegare a tale comunicazione la copia di detto accordo;

- successivamente alla concessione dell'agevolazione con cadenza semestrale, fino alla richiesta del saldo, l'impresa singola proponente o, in caso di RTI, la mandataria del raggruppamento deve fornire alla Fondazione Torino Wireless uno stato di avanzamento del progetto di natura tecnica come da modulistica allegata al provvedimento di concessione;
- (solo per la capofila di RTI) liquidare la quota di contributo spettante a ciascun partner di progetto in ogni tranche di erogazione del finanziamento;
- eseguire il progetto nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- chiedere autorizzazione alla Fondazione Torino Wireless per eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento;
- la spesa di investimento totale realizzata non può risultare inferiore al 60% di quella agevolabile, previa verifica da parte della Fondazione Torino Wireless del raggiungimento di obiettivi minimi previsti dal progetto o verifica della oggettiva impossibilità o antieconomicità del raggiungimento delle finalità iniziali del progetto, pena revoca totale del finanziamento;
- produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del progetto;
- dare immediata comunicazione alla Fondazione Torino Wireless qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- conservare a disposizione della Fondazione Torino Wireless, per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del "Bando tematico TECNOLOGIE SMART della Fondazione Torino Wireless per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico da realizzarsi nella Regione Piemonte";
- apporre sulla documentazione contabile di spesa – successivamente all'erogazione del contributo – la dicitura secondo la quale i beni o servizi cui la documentazione si riferisce, sono stati acquisiti attraverso fondi del "Bando tematico TECNOLOGIE SMART della Fondazione Torino Wireless per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico da realizzarsi nella Regione Piemonte";
- per assicurare una adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzare un unico conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria, dedicato, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese agevolabili e per l'accreditamento del contributo concesso;
- comunicare preventivamente alla Fondazione Torino Wireless per l'approvazione, eventuali modifiche all'atto costitutivo del RTI, le quali potranno riguardare variazioni ai contenuti progettuali, la percentuale di partecipazione ai costi del progetto ed eventuali rinunce di singoli partecipanti; non sono comunque ammesse sostituzioni con imprese non facenti parte del RTI iniziale.

2. Nel caso in cui un'impresa intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve avvisare tempestivamente la Fondazione Torino Wireless ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese agevolabili del programma dalla stessa presentato, fermo restando l'obbligo che l'impresa subentrante possegga tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando.

3. Ai fini di cui sopra il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo deve fornire:

- (in caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda) copia registrata del contratto che evidenzi compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato

e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

- (in caso di affitto d'azienda o di ramo d'azienda) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
- (in caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di ramo d'azienda) dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione delle attività riferite al progetto;
- (in caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di ramo d'azienda) dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite al progetto;
- (in caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di ramo d'azienda) copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato.

4. In tutti i casi di cui al comma 2 del presente articolo, si richiede il certificato storico CCIAA con vigenza della nuova impresa destinataria del contributo.
5. Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta devono pervenire alla Fondazione Torino Wireless entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto.
6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvede ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
7. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la Fondazione Torino Wireless espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
8. Qualora gli interessati omettano di avvertire la Fondazione Torino Wireless secondo le modalità ed i tempi sopra descritti, si procede con la revoca del progetto o dei benefici riconosciuti.

ART. 21
Variazioni

1. Tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di concessione del contributo non sono ammissibili né variazioni relative alla composizione del RTI, né variazioni progettuali.
2. La Fondazione Torino Wireless non autorizza variazioni relative alla titolarità del progetto.
3. La Fondazione Torino Wireless può autorizzare variazioni tecniche e/o economiche del contenuto del progetto:

- se l'impresa avanza la richiesta prima di effettuare la variazione;
- al momento della valutazione delle rendicontazioni intermedia e/o finale, se non preventivamente richieste da parte dell'impresa;
- a condizione che non venga compromessa l'effettiva realizzazione del progetto o siano alterati in misura sostanziale i contenuti o gli effetti.

4. A fronte di riduzioni delle spese in relazione al forecast economico agevolabile, la Fondazione Torino Wireless:

- procede alla riduzione proporzionale del contributo;

- procede alla revoca dell'agevolazione concessa, se la riduzione di spesa compromette l'effettiva realizzazione del progetto o ne altera in misura sostanziale i contenuti o gli effetti.

5. Tutte le variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo devono esser compatibili con le prescrizioni del presente Bando.

ART. 22
Procedimento di revoca

1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Fondazione Torino Wireless:
- notifica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti);
- assegna ai destinatari della notifica un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali variazioni o controdeduzioni;
- informa gli eventuali altri partner di progetto dell'avvio del procedimento di revoca.

2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Fondazione Torino Wireless scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Le persone della Fondazione Torino Wireless esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o, in assenza di queste, dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora non si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione agli interessati.

5. Qualora invece si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, viene disposta, con provvedimento motivato, la revoca dell'agevolazione e vengono determinate le somme dovute a titolo di capitale ed interessi; in seguito la Fondazione Torino Wireless comunica ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

ART. 23
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie e nazionali di cui all'Art. 2 del presente Bando.

ART. 24
Ispezioni, controlli e monitoraggio

1. La Fondazione Torino Wireless, di propria iniziativa, può effettuare controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:
- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dal bando e dal contratto di finanziamento;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall'impresa in sede di presentazione della domanda e di successiva rendicontazione delle spese ammissibili.

2. In qualsiasi caso sono effettuate verifiche in loco dalla Fondazione Torino Wireless a conclusione dell'investimento al fine di verificare la corretta e completa esecuzione del progetto.

3. Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata relativamente al proprio progetto finanziato nell'ambito del presente Bando e a conservare per 10 anni (come da Art. 20 del presente Bando) tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria relativa

all'iniziativa, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità indicate all'atto di concessione del contributo.
4. La documentazione di cui al comma 3 del presente articolo deve esser resa disponibile per eventuali controlli effettuati dalla Fondazione Torino Wireless ovvero da altre soggetti a ciò legittimati.
5. Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'Art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali da applicarsi al soggetto dichiarante.

ART. 25
Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Fondazione Torino Wireless non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati, come da Art. 19 del presente Bando.

ART. 26
Informazioni e contatti

1. Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione della domande possono essere richiesti alla Fondazione Torino Wireless scrivendo all'indirizzo di posta elettronica assistenzabandi@torinowireless.it .

ART. 27
Informativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003

1. Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo sopracitato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.